

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 041/CSA– RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2015)

Nel proprio referto, gli ufficiali di gara segnalavano rispettivamente un comportamento – per tutta la durata del secondo tempo – dei tifosi della Società Pink Sport Time offensivo e dileggiante nonché un comportamento gravemente irrispettoso e minaccioso tenuto da un fotografo ufficiale della stessa Società Pink.

Veniva poi segnalato il comportamento tenuto a fine gara dal Sig. Cipriano Giovanni (allenatore in seconda) della Società Pink, il quale avrebbe tentato di aggredire con calci e pugni alcune giocatrici della squadra avversaria – che stavano festeggiando la vittoria – non riuscendo nell'intento grazie all'intervento di 2 Carabinieri presenti.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2015, sanzionava la Società Pink con l'ammenda di €1.500,00.

Proponeva tempestivo reclamo la Società Pink Sport Time che contestava la portata dell'episodio ascritto al Cipriano accaduto a fine gara, che in realtà non sarebbe mai avvenuto in quanto mai vi sarebbe stato un tentativo di aggressione con calci e pugni smentito com'era sia dalle dichiarazioni dei Carabinieri sia da quelle del Presidente della squadra ospitata.

Al riguardo la Società contestava la ricostruzione dell'arbitro ed il tenore del suo referto sottolineando che non vi era stata alcuna messa in pericolo dell'incolumità delle calciatrici avversarie essendo così la sanzione inflitta del tutto sproporzionata alla condotta del Dirigente.

La Società sottolineava poi che i sostenitori, seppur si lasciavano andare ad affermazioni poco urbane, mai avevano minacciato e/o insultato la terna arbitrale, così come il fotografo definito uomo mite non avesse a tali azioni.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come *l'impugnazione sia parzialmente fondata*.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale nonché dalla stessa ricostruzione fattuale contenuta nell'impugnazione della Società Pink che gli accadimenti avvenuti al termine della gara di cui si è reso responsabile il Cipriano sono stati correttamente ricostruiti dal Giudice di primo grado.

E' infatti acclarato – seguendo la stessa ricognizione offerta dalla parte nella sua impugnazione – che il Cipriano si sia sentito sbeffeggiato dai festeggiamenti delle giocatrici della Società San Zaccaria ed abbia reagito in maniera nervosa e scomposta di tanto che si rendeva necessario l'intervento dei Dirigenti Lorenzini e Signorile per riportare la calma.

A parere di questa Corte (così come del resto messo in rilievo nelle motivazioni della decisione di questa Corte nel reclamo proposto dal Cipriano avverso l'inibizione inflittagli) che la ricostruzione offerta nell'impugnazione non smentisce affatto il referto arbitrale anche alla luce di

quanto riportato nella nota del Comando Carabinieri in data 19.11.2015 e nella dichiarazione del Presidente R. Macori in quanto la percezione dell'arbitro in merito al comportamento del Cipriano collima anche con un intervento preventivo dei Carabinieri che ebbero a fermare il Cipriano stesso di tanto che non vi è stata appunto alcun turbamento all'ordine pubblico né episodio degno di nota.

In questo contesto – e proprio per i fatti come narrati dal direttore di gara che non sono scalfiti dall'impugnazione – la condotta del dirigente è integrata tant'è che la stessa ha richiesto comunque l'intervento di soggetti esterni (Carabinieri o Dirigenti che siano) per riportare la calma.

Ciò posto, per come evidenziato nello stesso referto arbitrale, a parere di questa Corte, il comportamento del Cipriano tenuto a fine gara non aveva alcuna connotazione di piena lesività ed offensività tale da giustificare una sanzione come quella applicata dal Giudice di primo grado; e la dimostrazione di ciò si ha dal fatto che il semplice intervento dei Carabinieri e/o dei Dirigenti ha subito fermato ed interrotto gli accadimenti.

Nemmeno il comportamento del pubblico e del fotografo, sembrano essere connotati da caratteri di offensività e/o lesività degni di particolare nota e/o rilievo.

In considerazione di quanto sopra si ritiene equo pertanto rideterminare la sanzione nella ammenda di €1.000,00 (mille/00).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'11.5.2016 INFLITTA AL SIG. CIPRIANO GIOVANNI SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2015)

Al 35° del secondo tempo, della gara Pink Sport Time/San Zaccaria disputata il 7.11.2015, l'allenatore in seconda della società Pink Sport Time, Cipriano Giovanni protestava veementemente dopo che l'arbitro aveva assunto una decisione tecnica, indirizzandogli frasi volgari ed offensive.

Conseguenzialmente – su segnalazione dell'assistente – veniva allontanato dal terreno di gioco e mentre usciva apostrofava con una frase offensiva l'assistente.

A fine gara – così come riportato dal referto arbitrale – avrebbe tentato di aggredire con calci e pugni alcune giocatrici della squadra avversaria – che stavano festeggiando la vittoria – non riuscendo nell'intento grazie all'intervento di 2 Carabinieri presenti.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2015, la sanzionava con la squalifica sino all'11.5.2016.

Proponeva tempestivo reclamo il Sig. Cipriano il quale chiedeva la riduzione della sanzione inflitta in quanto, a suo dire, l'arbitro ometteva nel suo referto di aver adottato alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti nel corso della gara e che il pur deprecabile comportamento era sì irriguardoso ma mai offensivo né minaccioso.

L'episodio, che secondo l'arbitro sarebbe accaduto a fine gara, in realtà non sarebbe mai avvenuto in quanto mai vi sarebbe stato un tentativo di aggressione con calci e pugni smentito com'era sia dalle dichiarazioni dei Carabinieri sia da quelle del Presidente della squadra ospitata.

Non vi era stata comunque alcuna messa in pericolo dell'incolumità delle calciatrici avversarie essendo così la sanzione inflitta del tutto sproporzionata alla sua condotta.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia parzialmente fondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale – *rectius* dell'assistente dell'arbitro – che il Cipriano ha protestato vibratamente nei confronti dell'arbitro con le parole puntualmente indicate nel referto dell'assistente usando altresì oltre che frasi ingiuriose ed irriguardose anche evidenti e palesi espressioni minacciose.

Non sono nemmeno smentite dalla ricostruzione dell'impugnazione gli accadimenti avvenuti al termine della gara di cui si è reso responsabile il Cipriano.

E' infatti acclarato – seguendo la stessa ricognizione offerta dalla parte nella sua impugnazione – che il Cipriano si sia sentito sbeffeggiato dai festeggiamenti delle giocatrici della

Società San Zaccaria ed abbia reagito in maniera nervosa e scomposta di tanto che si rendeva necessario l'intervento dei Dirigenti Lorenzini e Signorile per riportare la calma.

A parere di questa Corte, la ricostruzione offerta nell'impugnazione non smentisce affatto il referto arbitrale anche alla luce di quanto riportato nella nota del Comando Carabinieri in data 19.11.2015 e nella dichiarazione del Presidente R. Macori in quanto la percezione dell'arbitro in merito al comportamento del Cipriano collima anche con un intervento preventivo dei Carabinieri che ebbero a fermare il Cipriano stesso di tanto che non vi è stata appunto alcun turbamento all'ordine pubblico né episodio degno di nota.

In questo contesto – e proprio per i fatti come narrati dal direttore di gara che non sono scalfiti dall'impugnazione – la condotta del dirigente è integrata tant'è che la stessa ha richiesto comunque l'intervento di soggetti esterni (Carabinieri o Dirigenti che siano) per riportare la calma.

Ciò posto, per come evidenziato nello stesso referto arbitrale, a parere di questa Corte, il comportamento del Cipriano tenuto a fine gara non aveva alcuna connotazione di piena lesività ed offensività tale da giustificare una sanzione come quella applicata dal Giudice di primo grado; e la dimostrazione di ciò si ha dal fatto che il semplice intervento dei Carabinieri e/o dei Dirigenti ha subito fermato ed interrotto gli accadimenti.

In considerazione di quanto sopra si ritiene equo rideterminare la sanzione nella squalifica fino alla data dell'11.2.2016.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari, riduce la sanzione della squalifica fino a tutto l'11.2.2016-

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA SIG.RA CARDONE ISABELLA SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2015)

Al 35° del secondo tempo, della gara Pink Sport Time/San Zaccaria disputata il 7.11.2015, l'allenatore della società Pink Sport Time, Cardone Isabella protestava veementemente dopo che l'arbitro aveva assunto una decisione tecnica, indirizzandogli frasi volgari ed offensive.

Conseguenzialmente veniva allontanata dal terreno di gioco e dopo la notifica del provvedimento apostrofava l'arbitro con una frase offensiva.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2015, la sanzionava con la squalifica per 3 (tre) giornate.

Proponeva tempestivo reclamo in data 19.11.2004 la Cardone la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta.

Al riguardo evidenziava come l'arbitro avesse frainteso il suo comportamento, in quanto si era limitata solo a protestare per la mancata concessione di un calcio di rigore a favore della sua squadra – senza alcuna espressione ingiuriosa – uscendo solo dall'area tecnica, essendo al riguardo il referto arbitrale inattendibile, così come del resto ricavabile dal contenuto della dichiarazione del Dott. F. A. Montinari.

La dimostrazione poi che il fatto fosse di assoluta tenuità era altresì avvalorata dalla circostanza che subito dopo la notifica del provvedimento lasciava immediatamente il terreno di gioco “...senza creare ulteriori problematiche...”.

In sostanza la Cardone sosteneva che si dirigeva immediatamente fuori del campo senza nessuna protesta.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale, che l'allenatore ha vibratamente protestato nel mentre indirizzando all'arbitro le parole puntualmente indicate nel referto, non potendo trovare ingresso nel quadro delineato dalla normativa di settore dichiarazioni di parti peraltro interessate e che comunque non sono in grado di scalfire le attestazioni degli Ufficiali di gara.

Nell'impugnazione infatti non viene contestata l'esistenza degli episodi bensì si fornisce una chiave personale e di parte degli accadimenti cercando di sminuire il tenore del comportamento della Cardone la cui condotta però non può trovare giustificazione alcuna.

L'allenatore, infatti, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, deve al contrario cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo eventualmente ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ANACLERIO CARMELA SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell'11.11.2015)

Al 34° del secondo tempo, della gara Pink Sport Time/San Zaccaria disputata il 7.11.2015, la calciatrice Anaclerio Carmela della società Pink Sport Time – così come precisato dall'arbitro, sentito telefonicamente da questa Corte – colpiva con un calcio una calciatrice avversaria dopo che l'arbitro aveva interrotto il giuoco fischiando un fallo commesso dalla medesima.

Dopo che l'arbitro la espelleva, protestava in modo plateale rivolgendogli una espressione ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 11.11.2015, la sanzionava con la squalifica per 5 (cinque) gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Pink Sport Time chiedendo il riesame della riduzione della sanzione sul presupposto che il calciatore non avrebbe usato nella circostanza alcuna cattiveria e violenza nei confronti dell'avversario e che il gesto era solo da ricondurre alla foga atletica per la riconquista del pallone, avendo l'arbitro erroneamente descritto gli accadimenti.

In buona sostanza parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l'intenzionalità di una condotta violenta poiché si trattava di due calciatrici entrambi alla ricerca del pallone e chiedeva quindi, come sopra accennato, a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva in considerazione anche che l'avversario riprendeva il giuoco e concludeva la gara senza alcuna conseguenza.

Nel ricorso veniva ancora evidenziato che il comportamento nei confronti dell'arbitro non era minaccioso e volgare e che la giocatrice subito dopo l'espulsione lasciava immediatamente il terreno di giuoco.

Ciò posto ritiene questa Corte come le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale – nonché dei chiarimenti forniti dall'arbitro stesso – emerge, in maniera inequivocabile, che la calciatrice Anaclerio ha colpito volontariamente l'avversaria dopo l'interruzione del gioco e che ha protestato minacciosamente usando altresì una espressione volgare nei confronti dell'arbitro stesso.

Si tratta, quindi, all'evidenza di una prima azione dai connotati violenti e che pertanto in virtù di quanto previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di tre giornate di squalifica; cui è seguita una seconda azione irrispettosa nei confronti del direttore di gara che comporta l'aggiunta delle due giornate di squalifica essendo così corretta la decisione del Giudice di primo grado.

Ininfluenti sono le asserzioni del reclamo in ordine alla erroneità e genericità della refertazione da parte dell'arbitro in quanto gli accadimenti tecnico-disciplinari intervenuti sotto il suo diretto controllo ed esame paiono essere nella loro materialità fattuale assolutamente non

smentiti dalle ragioni fondanti l'impugnazione, ragioni che prendono le mosse da una personale chiave di lettura degli accadimenti.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO ASD.P. AZ PICERNO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA €2.000,00;**

- **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 18.11.2015)

Con ricorso a questa Corte la Società ASD.P. AZ Picerno ha chiesto la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale con cui essa aveva ricevuto un'ammenda di €2.000,00 con l'ulteriore sanzione di disputare 1 gara a porte chiuse per l'indebita presenza dopo la gara presso gli spogliatoi di persona non autorizzata, per le ripetute offese rivolte da pubblico all'arbitro, per gli sputi che avevano colpito da parte del pubblico dirigente ed allenatore ospiti, per aver tenuto i propri sostenitori comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dell'arbitro che aveva richiesto l'intervento della forza pubblica.

L'appellante fa valere i propri buoni precedenti sportivi ed il contegno collaborativo dei propri dirigenti.

Il reclamo è infondato e va rigettato, tenuto conto dell'elevato grado di gravità delle molteplici e pluri offensive condotte di cui si tratta.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD.P. AZ Picerno di Picerno (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FICARROTTA LUCA SEGUITO GARA NOTO/CITTÀ DI SCORDIA DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 18.11.2015)

Il reclamo dell'U.S. Noto Calcio diretto a ottenere la riduzione della squalifica di 3 giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 60 del 18.11.2015 al proprio calciatore Ficarotta Luca, derivante dal fatto che lo stesso avesse colpito un calciatore avversario con una testata al volto, è infondato e va rigettato avuto riguardo alla natura violenta e ingiustificata della condotta che merita la sanzione decisa in primo grado.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Noto Calcio di Noto (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 25 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio